

PUBBLICAZIONE-DEL
14-10-2014



DECRETO N. 322/2014

PROT. N° 11865

Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 *“Testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante *“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse”*;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n. 357 recante *“Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico – pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*;

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”*;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2005, n.22 e il relativo allegato A, con il quale sono state integrate le classi di lauree specialistiche che danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria;

VISTO il D.M. 26 luglio 2007 e il relativo allegato 2, con cui è stata definita la corrispondenza tra le classi di laurea previste dal D.M. 270/04 e le classi di laurea previste dal D.M. 509/99;

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e le relative tabelle di equiparazione tra Lauree ex D.M. 509/1999 e Lauree ex D.M. 270/2004;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10.09.2010, n. 249 concernente il regolamento sulla *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139, recante attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10.09.2010, n. 249, recante regolamento concernente *“Formazione iniziale degli insegnanti”*;



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

VISTO il D.M. 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui all’art.15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249” e, in particolare, l’Allegato A;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312 con il quale è stata indetta, per l’anno accademico 2014 – 2015, la selezione per l’accesso al 2° ciclo di tirocinio Formativo Attivo (TFA) ed è stato definito il fabbisogno regionale di ogni classe di abilitazione;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 maggio 2014, prot. n. 263, recante “Indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all’art. 4 del il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 5 giugno 2014, n. 306, recante il calendario del test preliminare di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20.06.2014, n. 487, recante disposizioni di integrazione al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139, al fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 giugno 2014, n. 425, recante integrazioni alle disposizioni di cui al Decreto del Capo Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 5 giugno 2014, n. 306;

VISTO il Decreto Rettorale n. 597/2014, del 02/07/2014, successivamente ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con il quale è stata approvata l’offerta formativa per l’attivazione del Tirocinio Formativo Attivo 2° ciclo a.a. 2014/2015;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 15 settembre 2014, prot. n. 1107, con la quale si chiede alle Università di modificare la precedente offerta formativa al



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

fine di allinearla al numero di posti programmato a livello regionale dall'allegato A del DM 312/2014, sulla base di accordi tra gli USR e i rispettivi Comitati regionali di coordinamento, comunicando a questo scopo la riapertura della banca dati RAD nel periodo dal 16 al 25 settembre;

VISTA la nota del 24/09/2014, prot. n. 13788, con la quale il Presidente del CRUL comunica le risultanze del predetto accordo tra USR e Comitato regionale di coordinamento nel Lazio, nonché le determinazioni assunte circa l'ammontare della tassa di iscrizione e del contributo da versare alle Istituzioni Scolastiche;

VISTO che nella seduta del CRUL del 24/09/2014 è stato altresì convenuto di non richiedere ai candidati alcun contributo aggiuntivo per la prosecuzione presso le Università del Lazio delle procedure selettive;

VISTO il D.R. n. 755/2014 del 25/09/2014, successivamente sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con il quale è stata modificata l'offerta formativa per l'attivazione del Tirocinio Formativo Attivo 2° ciclo a.a. 2014/2015, in esecuzione alle note del MIUR e del presidente del CRUL soprariportate, e tempestivamente pubblicato sul sito *web* dell'Ateneo;

VISTO il D.D. del MIUR n. 698/2014 del 1 ottobre 2014 con il quale vengono fornite istruzioni in merito alla procedura di iscrizione alle prove scritte e orali e all'attivazione del secondo ciclo dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 11020 del 01/10/2014 che fornisce istruzioni operative per le prove di selezione del TFA II ciclo, stabilendo la possibilità per i candidati di presentare domanda di partecipazione alle prove scritte attraverso la piattaforma CINECA dal 1° al 10 ottobre 2014, ore 16,00, termine successivamente prorogato al 16 ottobre 2014, ore 16,00, indicando l'Università prescelta;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'USR per il Lazio del 3/10/2014, n. 300 con il quale sono ammessi alla successiva prova scritta presso l'Ateneo regionale indicato i candidati che hanno superato il *test* preliminare nella regione Lazio;

VISTO il D.R. n. 800/14 del 6/10/2014, pubblicato sull'Albo *on line* in data 06/10/2014, prot. n. 11422 e in pari data sul sito *web* di Ateneo, che approva il calendario delle prove scritte e orali per le classi di abilitazione attivate da questa Università;

VISTO il D.D.G. dell'USR per il Lazio n. 310 del 9.10.2014 recante variazioni e rettifiche al



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

predetto DDG n. 300 del 3.10.2014;

CONSIDERATO che il sopraindicato D.D. n. 698 del 1° ottobre 2014 testualmente recita: “*Le Istituzioni Accademiche, entro e non oltre il 30 novembre 2014, provvedono all’espletamento delle prove, cui farà seguito la pubblicazione delle graduatorie di merito ...*”;

RITENUTO OPPORTUNO dettare disposizioni in merito alla prosecuzione della selezione per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo II ciclo, a.a. 2014 – 2015;

TENUTO CONTO che non sono fissate riunioni del Consiglio di Amministrazione prima della data di inizio delle prove scritte:

DECRETA

Articolo 1
Selezione e posti

E’ indetta presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, visti gli esiti del test preliminare di cui all’art. 4 del D.M. 16 maggio 2014, n. 312, la procedura di selezione per le classi sotto indicate e per un numero pari a 186 posti, come appresso suddivisi, per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo II ciclo per l’a.a. 2014/2015,

Classe di abilitazione	Nome del corso	Utenza assegnata
A033	Tecnologia	10
A059	Matematiche e scienze nella scuola secondaria di I grado	15
A051	Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale	15
A052	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	5
A057	Scienza degli alimenti	18
A058	Scienza e meccanica agraria, tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria	10
A060	Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia	18
A061	Storia dell’arte	6
A043/A050 (AC05)	Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado/ Materie letterarie negli	55



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

	istituti di istruzione secondaria di II grado	
A245/A246 (AC06)	Lingua straniera (francese)/ Lingua e civiltà straniera (francese)	8
A345/A346 (AC07)	Lingua straniera (inglese)/ Lingua e civiltà straniera (inglese)	20
A445/A446 (AC08)	Lingua straniera (spagnolo)/ Lingua e civiltà straniera (spagnolo)	6

2. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere alcuna prova, coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l'esame per l'abilitazione ai sensi dell'art. 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011.
3. Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l'intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA.

Con apposito avviso pubblicato sul sito *web* dell'Ateneo saranno rese note le modalità di iscrizione per i sopracitati soprannumerari.

Articolo 2
Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle prove di accesso al T.F.A. coloro che, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del D.M. n. 312 del 16 maggio 2014, hanno superato il test preliminare e sono stati ammessi con D.D.G. n. 300 del 3 ottobre 2014 e s.m.i alla successiva prova scritta presso l'Ateneo prescelto, così come previsto dall'art. 7, comma 5, del citato D.M. 312 del 16 maggio 2014.
2. Gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta presso questo Ateneo saranno pubblicati sul sito *web* e la pubblicazione avrà valore di notifica.
3. Eventuali ed ulteriori esclusioni dei candidati potranno essere disposte dall'Ufficio Scolastico



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

- Regionale per il Lazio in qualsiasi fase di svolgimento delle procedure, qualora accertasse la carenza dei titoli di accesso, secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 300 del 3/10/2014.
4. L'Amministrazione può disporre, con decreto rettorale motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, anche dopo l'iscrizione al corso di T.F.A, l'esclusione o decadenza del candidato. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
 5. Non è richiesto ai candidati alcun contributo per l'ammissione alle prove di accesso.

Articolo 3
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ogni classe di concorso è nominata con Decreto Rettorale. Durante lo svolgimento delle prove la commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni per singola aula.

Articolo 4
Prove selettive di accesso

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, il candidato deve sostenere e superare:
 - una prova scritta;
 - una prova orale.
2. Il calendario delle prove scritte e delle prove orali è stato definito con D.R. n. 800/14 del 6/10/2014, pubblicato sull'Albo *on line* in data 06/10/2014, prot. n. 11422 e in pari data sul sito *web* di Ateneo (<http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/DR%20n%20800%20del%206%2010%202017.pdf>). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.
3. I candidati diversamente abili dovranno far pervenire - pena l'inapplicabilità del beneficio - , almeno 5 giorni prima della data della prova scritta della classe di abilitazione scelta, presso l'Ufficio Abilitazioni e Master, stanza n. 102, sito in via Santa Maria in Gradi, 4, Viterbo, apposita istanza nella quale sono indicati il tipo di ausilio necessario durante l'espletamento della prova, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo altresì, in allegato



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

all'istanza medesima, una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di *handicap* posseduto. Ai candidati affetti da dislessia è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello stabilito per la prova di ammissione. Tali candidati dovranno, pertanto, inoltrare il certificato attestante la suddetta patologia, rilasciato ai sensi della legge n. 170/2010, con le modalità sopraindicate. La citata documentazione potrà essere inviata anche a mezzo PEC all'Ufficio Abilitazioni e Master, all'indirizzo protocollo@pec.unitus.it.

4. Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
5. Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80 ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione. Ai sensi del D.M. 487/2014 e del successivo D.D.G. 698/2014, agli ambiti disciplinari verticali di cui al D.M. 354/1998, corrispondono una stessa prova scritta, una stessa prova orale, una stessa graduatoria di merito e un percorso di TFA unificato per le corrispettive classi di concorso, strutturato al fine di garantire sia la comune acquisizione delle competenze didattiche disciplinari sia lo svolgimento di periodi di tirocinio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

PROVA SCRITTA

1. La prova scritta è valutata in trentesimi ed è predisposta dall'Università secondo i seguenti criteri:
 - l'oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
 - la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
 - nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso al percorso di tirocinio formativo attivo;
 - nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo;
 - nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento delle lingue classiche è



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

- prevista una prova di traduzione;
- nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio.

La prova scritta è soggetta ad annullamento qualora riporti la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.

2. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, lettera f) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
3. L'esito della prova scritta e l'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sull'Albo *on line* e sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1533&Itemid=722&language=it e sul sito <https://tfa.cineca.it>. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.

PROVA ORALE

1. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20.
2. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo.
3. L'esito della prova orale sarà pubblicato sull'Albo *on line* e sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1533&Itemid=722&language=it e sul sito <https://tfa.cineca.it>. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.

Articolo 5 Titoli Valutabili

1. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi sono riportati nell'allegato 1 del presente Decreto Rettorale e devono essere stati conseguiti entro il **16 giugno 2014**.



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

2. L'autocertificazione dei titoli valutabili è richiesta ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, mediante compilazione dell'apposita modulistica, secondo le modalità e i termini che verranno resi noti con successivo avviso pubblicato sul sito *web* di Ateneo.

Articolo 6
Graduatoria

1. La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche, sulla base della dichiarazione dei titoli di cui all'art. 5. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.
2. L'Amministrazione, con Decreto Rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le sopraccitate graduatorie di merito, tenuto conto delle eventuali preferenze di cui al precedente punto 1. Tale decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1533&Itemid=722&language=it.
3. Le classi accorpate negli ambiti disciplinari verticali di cui al DM 487/2014 (43/A e 50/A, 45/A e 46/A) avranno un'unica graduatoria di merito in cui confluiranno tutti i candidati che avranno superato le prove scritte ed orali.
L'Amministrazione potrà provvedere, anche dopo l'iscrizione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto dal corso di TFA.
4. E' ammesso al TFA, secondo l'ordine della graduatoria di cui al punto precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nel presente atto, salvo diverse successive disposizioni al riguardo.
5. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a più classi di abilitazione, i candidati devono comunque optare per l'immatricolazione e la frequenza ad un solo corso di T.F.A.



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

6. I candidati ammessi al TFA. devono immatricolarsi pena la decadenza dal diritto all'iscrizione, seguendo le modalità ed i termini che saranno resi noti con apposito avviso. Il contributo di iscrizione è pari a 2.656,00 comprensivo di tassa regionale e di bollo virtuale.
7. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 249 del 10.10.2010, **la frequenza dei corsi di tirocinio formativo attivo è incompatibile con l'iscrizione a:**
 - a) corsi di dottorato di ricerca;
 - b) qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del D.D.G. n. 698/2014, che prevedono la possibilità di non sospendere il corso per:
 - iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che debbano solo discutere la tesi di dottorato
 - iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento in CLILnel caso in cui manchino loro solo esami di profitto ovvero la prova finale.
8. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività del TFA sarà reso noto con avviso pubblicato sul sito *web* di Ateneo.

Articolo 7

Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e identificazione nella sede e nell'orario indicati negli avvisi pubblicati nel sito *web* di Ateneo
2. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
3. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati, a pena di esclusione, di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione giudicatrice o con gli addetti alla vigilanza.

E' fatto divieto ai candidati di utilizzare o anche solo detenere telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo "palmari" o *personal computer* portatili in grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove, tramite collegamenti "wireless" o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

E' fatto, inoltre, divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, ulteriore materiale se non quello espressamente previsto nei programmi delle singole prove (vocabolario).



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

Il candidato che contravvenga alle disposizioni precedenti è escluso dalla selezione con disposizione immediata della Commissione. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni suindicate ed ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia alla normativa vigente in materia con particolare riguardo al D.D. 1° ottobre 2014, n. 698 e alla relativa nota dell'1/10/2014, prot. n. 11020 e, comunque, alle ulteriori relative determinazioni.
2. Ogni informazione e comunicazione in merito alla procedura sarà disponibile sul sito *web* di Ateneo.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Viterbo, 13.10.2014

IL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

Allegato 1

(da Allegato A - D.M. 11 novembre 2011)

Titoli valutabili**1. Titolo di accesso**

- Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto¹ della laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti:

28/30	punti 2
29/30	punti 3
30/30	punti 4

Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all'insegnamento.

- Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti;

da 101 a 105/110	punti 2
da 106/110	punti 3
110 e lode/110	punti 4

2. Titoli di servizio

Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:

360 giorni:	punti 4
da 361 a 540 giorni:	punti 6
da 541 a 720 giorni:	punti 8
da 721 giorni:	punti 2 ogni ulteriori 180 giorni

¹ Sono escluse dal calcolo della media aritmetica le attività che non richiedono necessariamente il sostenimento di una prova (esame o crediti) con voto.



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

3. Titoli culturali e professionali

- Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: punti 6;
- attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 22 legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: punti 4;
- pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi.